Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 settembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. **833**.
Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione.

N. 833. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di S. Giovanni Teatino, di un'area di mq. 400 circa, sita in Sambuceto, da destinare alla costruzione dell'edificio P. T., come da atto rogato dal notaio avv. Vincenzo Cracchiolo, rep. n. 16572, racc. n. 3333, registrato a Chieti il 19 gennaio 1963 al n. 1269, vol. 193.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 75. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **834**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in Apricena (Foggia).

N. 834. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lucera in data 29 giugno 1966, integrato con prospetto e dichiarazione del 25 ottobre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in Apricena (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **835**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna della Divina Provvidenza, in San Severo (Foggia).

N. 835. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Severo in data 15 agosto 1966, integrato con dichiarazione del 7 gennaio 1967, relativo alla erezione della Parrocchia della Madonna della Divina Provvidenza, in San Severo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 836.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia « Immacolata Concezione di M. V. », in San Severo (Foggia).

N. 836. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Severo in data 15 agosto 1966, integrato con dichiarazione del 7 gennaio 1967, relativo alla erezione della Parrocchia « Immacolata Concezione di M. V. », in San Severo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 837.

Nuova denominazione della Procura generalizia della « Pia Società dei Missionari di S. Carlo per gli italiani emigrati (Scalabriniani) », con sede in Roma.

N. 837. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Procura generalizia della Congregazione dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani) », assunta dalla Procura generalizia della « Pia Società dei Missionari di S. Carlo per gli italiani emigrati (Scalabriniani) », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1964, concernente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal quale risulta che il dott. ing. Eugenio Radice Fossati è stato chiamato a far parte del Consiglio medesimo come rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerato che il predetto ha rassegnato le dimissioni da tale incarico;

Vista la lettera n. 8403 in data 18 luglio 1967, con la quale il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato — nel quadro della procedura indicata dai commi quarto e sesto dell'art. 3 della cennata legge n. 33 — ha comunicato che, in sostituzione del dott. ing. Eugenio Radice Fossati, l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha designato, in rappresentanza del settore interessato, il professor ing. Ernesto Stagni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Il prof. ing. Ernesto Stagni è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dell'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1967
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 267

(9972)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1967.

Nomina del presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, concernente la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Di Nardi è nominato presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1967
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 71

(9903)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.

Classificazione tra le statali di un prolungamento alla strada statale n. 314 « Licinese » in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Considerato che a seguito della costruzione da parte dell'A.N.A.S. della variante dell'Ornaro ed alla conseguente declassificazione di un tratto della strada statale n. 4 « via Salaria » la strada statale n. 314 « Licinese » verrebbe ad avere inizio da una strada non più statale;

Ritenuto opportuno raccordare le due strade statali anzidette utilizzando una parte del tratto dismesso, una parte della strada provinciale « Casaprota » ed il nuovo raccordo per Casaprota (km. 2,380+km. 0,288 più km. 0,240);

Ritenuto che detto nuovo tratto stradale della lunghezza di km. 2+908 possiede i requisiti per essere inserito nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma della citata legge n. 126, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Rieti che si sono pronunciati rispettivamente il 29 luglio 1966, il 14 marzo 1967 ed il 2 marzo 1967;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada statale n. 314 « Licinese » viene prolungata, utilizzando i tre tratti di strada di cui alle premesse, fino all'innesto con il nuovo tracciato della strada statale n. 4 « via Salaria » che vengono classificati statali.

L'itinerario e l'estesa della strada statale n. 314 « Licinese » divengono: innesto con la strada statale n. 4 « via Salaria » presso ponte Buita - Orvinio - innesto con la strada statale n. 5 « via Tiburtina Valeria » tra Mandela e Vicovaro, km. 40+908.

La strada provinciale « Casaprota » ha inizio dall'innesto con la strada statale « Licinese », anzichè dallo innesto con la strada statale « Salaria ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 98

(9899)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1967.

Stati di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1968.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1968 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . . . L. 324.500.000
Spese previste . . . . . . » 324.500.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1967

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1967
Registro n. 24 *Grazia e giustizia, foglio n.* 358

Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1968

Numero dell'anno finanziario 1967	Numero dell'anno finanziario 1968	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1967	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1968
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi*			
101	101	Vendita dei corpi di reato	11.000.000	+ 4.000.000 (a)	15.000.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	95.000.000	+ 15.000.000 (a)	110.000.000
105	105	Versamenti per grazia	17.000.000	+ 3.000.000 (a)	20.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	5.000.000	+ 2.000.000 (a)	7.000.000
107	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	2.000.000	»	2.000.000
103	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	500.000	»	500.000
			119.500.000	+ 20.000.000	139.500.000

(a) Aumento che si propone per prevista maggiore entrata.

Segue: **Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1968**

Numero dell'anno finanziario 1967	Numero dell'anno finanziario 1968	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1967	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1968
		CATEGORIA III. — *Redditi*			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	10.000.000	»	10.000.000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese*			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	32.000.000	(a) + 28.000.000	60.000.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva*			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	10.000.000	(b) + 90.000.000	100.000.000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
			10.000.000	+ 90.000.000	100.000.000
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I Vendita di beni e servizi	11.000.000	+ 4.000.000	15.000.000
		Categoria II. Trasferimenti	119.500.000	+ 20.000.000	139.500.000
		Categoria III. Redditi	10.000.000	»	10.000.000
		Categoria IV. Poste compensative delle spese . . .	32.000.000	+ 28.000.000	60.000.000
		Categoria V. Somme non attribuibili	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo I .	172.500.000	+ 52.000.000	224.500.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. Prelevamenti dai fondi di riserva	10.000.000	+ 90.000.000	100.000.000
		Totale del Titolo II . . .	10.000.000	+ 90.000.000	100.000.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	172.500.000	+ 52.000.000	224.500.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.000.000	+ 90.000.000	100.000.000
			182.500.000	+ 142.000.000	324.500.000

(a) Variazione proposta tenuto conto delle precedenti risultanze.
(b) Aumento che si propone per utilizzare parte delle disponibilità del patrimonio al 31 dicembre 1966.

Stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1968

ARTICOLI – Numero dell'anno finanziario 1967	Numero dell'anno finanziario 1968	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1967	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1968
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	100.000	»	100.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			225.000	»	225.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
105	106	Assegnazione ai Consigli di patronato	149.700.000	(a) + 114.000.000	263.700.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	32.000.000	(b) + 28.000.000	60.000.000
			32.500.000	+ 28.000.000	60.500.000
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili*			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. - Acquisto di beni e servizi	225.000	»	225.000
		Categoria IV. - Trasferimenti	140.700.000	+ 114.000.000	263.700.000
		Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate	32.500.000	+ 28.000.000	60.500.000
		Categoria VIII. - Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del Titolo I . . .	182.500.000	+ 142.000.000	324.500.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo II . . .	»	»	»
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	182.500.000	+ 142.000.000	324.500.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	»	»	»
			182.500.000	+ 142.000.000	324.500.000

(*a*) Aumento che si propone per adeguare la dotazione al previsto gettito dell'entrata.
(*b*) Aumento che si propone tenuto conto delle precedenti risultanze.

(9752)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.

Elenco di Comuni i cui piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il secondo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Considerato che i Comuni elencati nel dispositivo del presente decreto rivestono particolare importanza per cui appare indispensabile che l'esame dei progetti di piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale venga per detti Comuni effettuato in una visione territoriale più ampia che può essere assicurata soltanto in sede centrale anche attraverso una istruttoria più approfondita e qualificata;

che, pertanto, si rende necessario disporre che i predetti piani paricolareggiati di esecuzione vengano approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

I piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali dei seguenti Comuni sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici:

Liguria

1) Genova
2) La Spezia
3) Rapallo
4) San Remo
5) Savona
6) Sestri Levante

Piemonte

7) Stresa
8) Torino
9) Ivrea
10) Moncalieri

Lombardia

11) Milano
12) Bergamo
13) Brescia
14) Cremona
15) Mantova
16) Pavia
17) Varese
18) Lecco

Veneto

19) Belluno
20) Padova
21) Rovigo
22) Verona
23) Vicenza
24) Venezia
25) Conegliano

Emilia-Romagna

26) Bologna
27) Ferrara
28) Parma
29) Piacenza
30) Ravenna
31) Cattolica

Toscana

32) Firenze
33) Grosseto
34) Livorno
35) Lucca
36) Montecatini Terme
37) Pistoia
38) San Gimignano
39) Siena
40) Montepulciano

Marche

41) Ancona
42) Ascoli Piceno
43) Fano
44) Iesi

Umbria

45) Perugia
46) Foligno
47) Gubbio
48) Spoleto

Abruzzo

49) Pescara

Molise

50) Campobasso

Lazio

51) Roma
52) Viterbo

Campania

53) Caserta
54) Pompei
55) Salerno
56) Napoli

Puglie

57) Bari
58) Foggia
59) Taranto

Basilicata

60) Matera

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(9970)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.

Elenco di Comuni i cui regolamenti edilizi sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Ministro per la pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quale risulta dall'art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Visto il decreto interministeriale 11 maggio 1954, numero 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1954, n. 120, con la rettifica riportata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1954, n. 146, con il quale è stato approvato il primo elenco dei Comuni obbligati, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1956, numero 3731 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 1956, n. 59 — con il quale è stato approvato il secondo elenco dei predetti Comuni;

Considerato che i Comuni inclusi negli elenchi di cui sopra rivestono particolare importanza specialmente dal punto di vista storico, monumentale, paesistico, demografico ed industriale, per cui si rende necessario disporre che i regolamenti edilizi dei predetti Comuni — con esclusione di quelli compresi nelle Regioni a statuto autonomo — vengano approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici ai sensi del secondo comma del citato art. 36;

Decreta:

Art. 1.

I regolamenti edilizi dei Comuni inclusi negli elenchi di cui alle premesse del presente decreto sono appro-

vati con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono esclusi dalle disposizioni di cui al precedente articolo i Comuni compresi nelle Regioni a statuto autonomo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(9971)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.

Elenco di Comuni per i quali il nulla osta previsto dall'art. 28, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, viene rilasciato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti il secondo e quarto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Considerato che i Comuni elencati nel dispositivo del presente decreto e forniti di piano regolatore generale rivestono particolare importanza per cui appare indispensabile che l'esame dei progetti di lottizzazione a scopo edilizio dei terreni ricadenti nell'ambito dei Comuni stessi venga effettuato in una visione territoriale più ampia che può essere assicurata soltanto in sede centrale attraverso un'istruttoria più approfondita e qualificata;

che, pertanto, si rende necessario disporre che per detti Comuni il nulla osta previsto dal secondo comma del citato art. 28 venga rilasciato ai sensi del quarto comma dello stesso articolo dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Per i seguenti Comuni il nulla osta previsto dal secondo comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, viene rilasciato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la pubblica istruzione:

Liguria
1) Genova
2) La Spezia
3) Rapallo
4) San Remo
5) Savona
6) Sestri Levante

Piemonte
7) Stresa
8) Torino
9) Ivrea
10) Moncalieri

Lombardia
11) Milano
12) Bergamo
13) Brescia
14) Cremona
15) Mantova
16) Pavia
17) Varese
18) Lecco

Veneto
19) Belluno
20) Padova
21) Rovigo
22) Verona
23) Vicenza
24) Venezia
25) Conegliano

Emilia-Romagna
26) Bologna
27) Ferrara
28) Parma
29) Piacenza
30) Ravenna
31) Cattolica

Toscana
32) Firenze
33) Grosseto
34) Livorno
35) Lucca
36) Montecatini Terme
37) Pistoia
38) San Gimignano
39) Siena
40) Montepulciano

Marche
41) Ancona
42) Ascoli Piceno
43) Fano
44) Iesi

Umbria
45) Perugia
46) Foligno
47) Gubbio
48) Spoleto

Abruzzo
49) Pescara

Molise
50) Campobasso

Lazio
51) Roma
52) Viterbo

Campania
53) Caserta
54) Pompei
55) Salerno
56) Napoli

Puglie
57) Bari
58) Foggia
59) Taranto

Basilicata
60) Matera

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(9969)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1967.

Conferma del presidente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visti il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 13 marzó 1953, n. 208, concernente la costituzione di un Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, con annessa una Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1953, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato lo statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1964, con il quale è stato nominato il presidente dell'Istituto sopra indicato;

Considerato che, per compiuto periodo di nomina, occorre ora provvedere al rinnovo della carica del presidente del ripetuto Istituto;

D'intesa con il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Riccardo Rosa è nominato presidente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

Il predetto durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9916)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Manduria (Taranto).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Manduria (Taranto);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Manduria (Taranto), come segue:

Direzione di atterraggio: 354°-174°
Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1500
Livello medio dell'aeroporto: mt. 85 s. l. m.
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
Testata S. - S.E.: mt. 84 s. l. m.
Testata N. - N.O.: mt. 88,40 s. l. m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(9879)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Reggio Calabria;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte all'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Reggio Calabria, come segue:

Direzioni di atterraggio: 335° S. - S.E.; 155° N. - N.O.; e 295° E. - S.E.; 115° O. - N.O.
Lunghezze di atterraggio: superiori a ml. 1500
Livello medio dell'aeroporto: m. 12 s. l. m.
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
Testata: Sud-Sud Est m. 11 s. l. m.; Nord-Nord Ovest m. 25 s. l. m.
Testata: Est-Sud Est m. 12 s. l. m.; Ovest-Nord Ovest m. 8 s. l. m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 13 settembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(9880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quaranta società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 settembre 1967, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Enotria », con sede in Avellino, costituita per rogito Sessa in data 26 febbraio 1963, repertorio 7365;

2) Società cooperativa di consumo arianese « La Proletaria », con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito D'Agostino in data 12 febbraio 1945;

3) Società cooperativa agricola « S. Giovanni Battista », con sede in Villanova del Battista (Avellino), costituita per rogito D'Agostino in data 6 settembre 1954;

4) Società cooperativa agricola « Borgonero », con sede in Benevento, costituita per rogito Caruso in data 18 marzo 1959, repertorio 6409;

5) Società cooperativa agricola « Bosco del Monte Reino », con sede in Reino (Benevento), costituita per rogito De Napoli in data 20 aprile 1962, repertorio 4952;

6) Società cooperativa edilizia « Ora et Labora », con sede in S. Severo (Foggia), costituita per rogito Fiore in data 4 giugno 1957, repertorio 27265;

7) Società cooperativa edilizia « Grappa », con sede in Borgo Grappa (Latina), costituita per rogito Corbò in data 2 luglio 1964, repertorio 45621;

8) Società cooperativa edilizia « Tiberia », con sede in Sperlonga (Latina), costituita per rogito Bizzarri in data 1° maggio 1960, repertorio 12955;

9) Società cooperativa agricola « Ortofrutticola - La Partenopea », con sede in Napoli, costituita per rogito Graziano in data 22 maggio 1959, repertorio 10098;

10) Società cooperativa edilizia « Domus Iuventutis », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 16 dicembre 1954, repertorio 27016;

11) Società cooperativa edilizia « Monte Bianco », con sede in Napoli, costituita per rogito Sanguigno in data 20 maggio 1957;

12) Società Cooperativa Edilizia Ispettorato Motorizzazione - C.E.I.M., con sede in Napoli, costituita per rogito Cibelli in data 26 maggio 1955, repertorio 14512;

13) Società cooperativa edilizia « Nuova Edil Flegrea », con sede in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 16 settembre 1963, repertorio 55315;

14) Società cooperativa edilizia « S. Paolino », con sede in Nola (Napoli), costituita per rogito Iesu in data 13 maggio 1958, repertorio 37158;

15) Società cooperativa agricola « Rurale Scisciano 62 », con sede in Scisciano (Napoli), costituita per rogito Ariola in data 7 gennaio 1962, repertorio 4613;

16) Società cooperativa edilizia « Nuova Edil Torre », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Chieffi in data 16 settembre 1963, repertorio 55316;

17) Società cooperativa edilizia « COR-POST », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 4 gennaio 1964, repertorio 26195;

18) Società cooperativa di consumo - Amozacant, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Carapelle in data 7 ottobre 1965, repertorio 16754;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « Proletaria », con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito Marazzita in data 6 marzo 1946, repertorio 795;

20) Società cooperativa « Bruno Misefari », con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita in data 31 luglio 1946;

21) Società cooperativa agricola « Alcide De Gasperi », con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito Porchi in data 9 dicembre 1955, repertorio 2732;

22) Società cooperativa edilizia « Alessandro Manzoni », con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito Porchi in data 16 gennaio 1956, repertorio 2887;

23) Società cooperativa « Giuseppe Fanin », con sede in Gioiosa Jonica Superiore (Reggio Calabria), costituita per rogito Greco in data 21 settembre 1954, repertorio 774;

24) Società cooperativa edilizia « Mistia », con sede in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Greco in data 13 febbraio 1960, repertorio 2271;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro « Jonica », con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Polifroni in data 4 ottobre 1954, repertorio 5713;

26) Società cooperativa agricola « Giacomo Matteotti », con sede in Monasterace Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Audino in data 7 novembre 1946, repertorio 16745;

27) Società cooperativa agricola « Alba », con sede in Palizzi (Reggio Calabria), costituita per rogito Cafari in data 28 agosto 1949, repertorio 6242;

28) Società cooperativa agricola « Progresso », con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 12 dicembre 1950, repertorio 12878;

29) Società cooperativa per l'industria della pesca « Gennaro Cassiani », con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 22 dicembre 1951, repertorio 143665;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro « Garibaldi », fra muratori ed affini, con sede in Siderno Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Giusti in data 29 aprile 1950, repertorio 1070;

31) Società cooperativa « S.A.C.E. » (Società Anonima Cooperativa Edilizia, con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagari in data 30 gennaio 1950, repertorio 14995;

32) Società cooperativa edilizia « Pace e Bene », fra dipendenti Monopoli di Stato, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito d'Ursi in data 15 giugno 1957, repertorio 8010;

33) Società cooperativa « Lirica Jonica », con sede in Taranto, costituita per rogito Monticelli in data 6 dicembre 1949, repertorio 15183;

34) Società cooperativa edilizia « S. Barbara », con sede in Teramo, costituita per rogito Rozzi in data 22 novembre 1956, repertorio 17381;

35) Società cooperativa edilizia « C.E.D.A.P. » (Cooperativa Edilizia Dipendenti Amministrazioni Pubbliche), con sede in Teramo, costituita per rogito Rozzi in data 11 febbraio 1964, repertorio 35490;

36) Società cooperativa di lavori « La Ricostruzione », con sede in Teramo, costituita per rogito Foschi in data 14 gennaio 1946, repertorio 1084;

37) Società cooperativa « Edilizia Teramum », con sede in Teramo, costituita per rogito Rozzi in data 24 febbraio 1958, repertorio 20582;

38) Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Siliciana », con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo), costituita per rogito Quartapelle in data 31 gennaio 1961, repertorio 8837;

39) Società cooperativa « Vomania », con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito di Gianvito in data 24 agosto 1957, repertorio 255;

40) Società cooperativa edilizia « L'Adriatica », con sede in Silvi Marina (Teramo), costituita per rogito Severini in data 1° ottobre 1964, repertorio 83073.

(9923)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Carpi (Modena)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 22 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1967, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 363, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Carpi (Modena).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9908)

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7249 in data 21 agosto 1967, il prof. Luigi Arnone, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta, è stato confermato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

(9611)

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7247 in data 21 agosto 1967 il dott. Corrado Romeo, commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento, è stato confermato fino al 30 settembre 1967, commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

(9610)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

30ª Estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale relativi al prestito 4,50 % ordinario

Si notifica che il giorno 6 novembre 1967, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 30ª estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale relativi al prestito 4,50 % ordinario, emessi ai sensi del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sotto indicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1968, n. 330 titoli, pari a 5650 cartelle per il complessivo importo capitale nominale di 5.650.000:

N. 65	titoli unitari - capitale nominale . .	L. 65.000
N. 65	titoli quintupli - capitale nominale . .	» 325.000
N. 69	titoli decupli - capitale nominale . .	» 690.000
N. 66	titoli ventupli - capitale nominale . .	» 1.320.000
N. 65	titoli cinquantupli - capitale nominale .	» 3.250.000
N. 330	Totale . . .	L. 5.650.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1967

Il direttore generale: NUVOLONI

(9933)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 26 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,27	623,25	623,22	623,22	623,25	—	623,23	623,22	623,20	623,25
$ Can.	579,95	579,80	580 —	580 —	579,90	—	579,97	580 —	579,90	579,90
Fr. Sv.	143,50	143,48	143,46	143,465	143,45	—	143,455	143,465	143,46	143,47
Kr. D.	89,87	89,87	89,89	89,88	89,90	—	89,865	89,88	89,87	89,87
Kr. N.	87,13	87,11	87,15	87,12	87,20	—	87,11	87,12	87,12	87,12
Kr. Sv.	120,77	120,82	120,82	120,82	120,90	—	120,805	120,82	120,79	120,79
Fol.	173,28	173,26	173,28	173,21	173,20	—	173,185	173,21	173,28	173,28
Fr. B.	12,56	12,557	12,5625	12,5575	12,5525	—	12,5575	12,5575	12,55	12,56
Franco francese	127,05	127,02	127 —	127,015	126,95	—	126,985	127,015	127,04	127,03
Lst.	1734,58	1734,55	1734,30	1734,45	1734,25	—	1734,375	1734,45	1734,50	1734,60
Dm. occ.	155,80	155,75	155,80	155,77	155,75	—	155,75	155,77	155,78	155,78
Scell. Austr.	24,15	24,14	24,1275	24,1330	24,10	—	24,1360	24,1330	24,14	24,14
Escudo Port.	21,63	21,63	21,63	21,63	21,60	—	21,6375	21,63	21,63	21.63
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,4050	10,41	10,40	—	10,4075	10,41	10,41	10,41

Media dei titoli del 26 settembre 1967

Rendita 5 % 1935	104,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1967

1 Dollaro USA	623,225
1 Dollaro canadese	579,985
1 Franco svizzero	143,46
1 Corona danese	89,872
1 Corona norvegese	87,115
1 Corona svedese	120,812
1 Fiorino olandese	173,197
1 Franco belga	12,557
1 Franco francese	127 —
1 Lira sterlina	1734,412
1 Marco germanico	155,76
1 Scellino austriaco	24,134
1 Escudo Port.	21,634
1 Peseta Sp.	10,409

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° aprile 1967-30 aprile 1967, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° *aprile* 1967 *al* 9 *aprile* 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.448	zero	zero	zero	2.519
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.314	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	10.409	zero	14.278	zero	8.128
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	8.128
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	4.294
	— di grano duro	39.667	17.642	32.314	13.742	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 10 *aprile* 1967 *al* 16 *aprile* 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	2.519
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.314	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	10.409	zero	14.278	zero	8.128
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	8.128
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	4.294
	— di grano duro	39.667	17.022	32.314	13.742	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 17 aprile 1967 al 23 aprile 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	2.488	zero	zero	zero	2.519
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.490	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	10.409	zero	14.278	zero	8.128
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	8.128
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	4.294
	— di grano duro	39.667	17.022	32.314	13.742	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 24 aprile 1967 al 30 aprile 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	2.488	zero	zero	zero	1.906
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.490	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	10.409	zero	14.278	zero	7.423
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	7.423
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	3.588
	— di grano duro	39.667	17.022	32.314	13.742	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° aprile 1967-30 aprile 1967, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D D 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D.4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi »

(*In lire italiane per tonnellate metriche*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 1/3-4-1967		Giorno 4-4-1967		Giorno 5-4-1967		Giorno 6-4-1967		Giorno 7-4-1967		Gioni 8/10-4-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	34.719	34.032	34.719	34.032	34.719	34.032	34.719	34.032	34.719	34.032	34.250	33.563
ex 10.01	Grano duro	48.144	47.457	48.713	48.026	48.713	48.026	48.713	48.026	48.713	48.026	48.713	48.026
10.02	Segala	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732	22.950	22.263
10.03	Orzo	5.031	4.344	5.031	4.344	5.031	4.344	5.031	4.344	5.031	4.344	5.031	4.344
10.04	Avena	8.363	7.676	7.894	7.207	7.269	6.582	7.269	6.582	7.269	6.582	7.269	6.582
10.05	Granturco (mais)	6.225 (*a*)	5.538 (*a*)	6.225 (*a*)	5.538 (*a*)	6.225 (*a*)	5.538 (*a*)	6.225 (*a*)	5.538 (*a*)	6.225 (*a*)	5.538 (*a*)	6.225 (*a*)	5.538 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.494	2.807	3.494	2.807	3.494	2.807	3.494	2.807	2.713	2.026	2.713	2.026
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.719	5.032	5.719	5.032	5.719	5.032	5.719	5.032	5,719	5.032	5.719	5.032
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	49.264	41.452	49.264	41.452	49.264	41.452	49.264	41.452	49.264	41.452	49.264	41.452
11.01-B	Farina di frumento segalato	49.264	41.452	49.264	41.452	49.264	41.452	49.264	41.452	49.264	41.452	49.264	41.452
ex 11.01-C	Farina di segala	37.159	29.347	37.159	29.347	36.503	28.691	36.503	28.691	36.503	28.691	36.503	28.691
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	45.577	37.765	45.577	37.765	45.577	37.765	45.577	37.765	45.577	37.765	45.577	37.765
	— di grano duro	77.384	69.572	77.384	69.572	77.384	69.572	77.384	69.572	77.384	69.572	77.384	69.572

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 11-4-1967		Giorno 12-4-1967		Giorno 13-4-1967		Giorno 14-4-1967		Giorni 15/17-4-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	34.250	33.563	34.250	33.563	34.250	33.563	35.094	34.407	35.094	34.407
ex 10.01	Grano duro	48.713	48.026	48.713	48.026	48.713	48.026	48.713	48.026	48.713	48.026
10.02	Segala	22.950	22.263	22.950	22.263	22.950	22.263	24.388	23.701	24.388	23.701
10.03	Orzo	5.031	4.344	5.031	4.344	5.031	4.344	5.031	4.344	5.031	4.344
10.04	Avena	7.269	6.582	7.269	6.582	7.269	6.582	7.269	6.582	7.269	6.582
10.05	Granturco (mais)	6.225 (a)	5.538 (a)	5.850 (a)	5.163 (a)	5.850 (a)	5.163 (a)	6.538 (a)	5.851 (a)	6.538 (a)	5.851 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	2.713	2.026	2.244	1.557	2.244	1.557	2.244	1.557	2.244	1.557
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.719	5.032	4.781	4.094	4.781	4.094	4.781	4.094	4.781	4.094
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	49.264	41.452	49.264	41.452	49.264	41.452	49.264	41.452	48.639	40.827
11.01-B	Farina di frumento segalato	49.264	41.452	49.264	41.452	49.264	41.452	49.264	41.452	48.639	40.827
ex 11.01-C	Farina di segala	36.503	28.691	36.503	28.691	36.503	28.691	38.165	30.353	38.165	30.353
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	45.577	37.765	45.577	37.765	45.577	37.765	45.577	37.765	44.889	37.077
	— di grano duro	77.384	69.572	77.384	69.572	77.384	69.572	77.384	69.572	77.384	69.572

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 18-4-1967		Giorno 19-4-1967		Giorno 20-4-1967		Giorno 21-4-1967		Giorni 22/24-4-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	35.094	34.407	35.094	34.407	35.094	34.407	35.094	34.407	35.094	34.407
ex 10.01	Grano duro	48.713	48.026	48.713	48.026	48.213	47.526	48.213	47.526	48.213	47.526
10.02	Segala	24.388	23.701	24.388	23.701	24.388	23.701	24.388	23.701	24.388	23.701
10.03	Orzo	5.031	4.344	5.031	4.344	5.031	4.344	5.031	4.344	4.469	3.782
10.04	Avena	6.581	5.894	6.581	5.894	6.581	5.894	6.581	5.894	7.206	6.519
10.05	Granturco (mais)	6.538 (a)	5.851 (a)	6.975 (a)	6.288 (a)	6.975 (a)	6.288 (a)	6.975 (a)	6.288 (a)	6.975 (a)	6.288 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	2.244	1.557	2.244	1.557	2.244	1.557	1.306	619	1.306	619
ex 10.07-B	Sorgo e durra	4.781	4.094	4.781	4.094	5.406	4.719	5.406	4.719	5.406	4.719
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827
11.01-B	Farina di frumento segalato	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827
ex 11.01-C	Farina di segala	37.684	29.872	37.684	29.872	37.684	29.872	37.684	29.872	37.684	29.872
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	44.889	37.077	44.889	37.077	44.889	37.077	44.889	37.077	44.889	37.077
	— di grano duro	77.384	69.572	77.384	69.572	76.896	69.084	76.896	69.084	76.896	69.084

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 25-4-1967		Giorno 26-4-1967		Giorno 27-4-1967		Giorno 28-4-1967		Giorni 29/30-4-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	35.094	34.407	35.094	34.407	35.094	34.407	34.563	33.876	34.031	33.344
ex 10.01	Grano duro	48.213	47.526	48.213	47.526	47.181	46.494	47.181	46.494	47.181	46.494
10.02	Segala	24.388	23.701	24.388	23.701	24.388	23.701	23.888	23.201	24.606	23.919
10.03	Orzo	4.469	3.782	4.469	3.782	4.469	3.782	4.469	3.782	4.469	3.782
10.04	Avena	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519
10.05	Granturco (mais)	6.975 (a)	6.288 (a)	6.975 (a)	6.288 (a)	7.788 (a)	7.101 (a)	7.788 (a)	7.101 (a)	7.788 (a)	7.101 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	1.306	619	1.306	619	2.556	1.869	2.556	1.869	3.181	2.494
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.406	4.719	5.406	4.719	6.344	5.657	6.344	5.657	6.844	6.157
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827
11.01-B	Farina di frumento segalato	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827
ex 11.01-C	Farina di segala	37.684	29.872	37.684	29.872	37.684	29.872	37.684	29.872	38.471	30.659
ex 11.01-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	44.889	37.077	44.889	37.077	44.889	37.077	44.889	37.077	44.889	37.077
	— di grano duro	76.896	69.084	76.265	68.453	75.296	67.484	75.296	67.484	75.902	68.090

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(6955)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a nove posti di agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Ritenuto di dover bandire un concorso per titoli per la copertura dei posti ancora vacanti nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica dell'Ispettorato del lavoro;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso e stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra, di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, e 5 marzo 1963, n. 367, e agli invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per titoli a nove posti di agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella *B* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, siano muniti di patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria « C » ed abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura e da una prova di idoneità tecnica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di anni 32 di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

o) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le seguenti altre categorie:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, artt. 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, artt. 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa:

i) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, art. 11);

l) per le vedove e gli orfani di guerra, nonchè per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6);

m) per i mutilati e gli invalidi del lavoro, per gli orfani e per le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, artt. 1 e 12);

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a quarantacinque anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 3 *a)* e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1) e 7);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale Ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis*, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) gli estremi della patente automobilistica di categoria « C » di cui sono in possesso, con l'indicazione altresì della data in cui la stessa è stata conseguita e dell'uso per cui è stata rilasciata;

f) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

g) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

h) le eventuali condanne penali riportate;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza e preferenza di cui al successivo art. 7, come ad esempio: invalido ed orfano di guerra, ecc.) che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano (quali ad esempio: titolo di studio superiore a quello richiesto, diplomi vari di scuole di specializzazione statali o riconosciute, ecc.).

Tutti i suddetti titoli dovranno essere elencati nella domanda.

I titoli che perverranno dopo il termine di presentazione delle domande, anche se siano stati indicati nelle domande stesse, non saranno presi in considerazione.

Art. 3.

Prova pratica di scrittura e di idoneità tecnica

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

La prova di idoneità tecnica consisterà nella dimostrazione da parte del candidato di possedere:

a) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

b) conoscenza generica del funzionamento del veicolo, specialmente in relazione agli organi di manovra;

c) abilità alla guida, rilevabile quest'ultima dalla prova di conduzione di un'automobile per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti.

Le prove medesime non si intenderanno superate se non si è riportata almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno in cui detta prova sarà svolta, sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indi-

cato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa; della data e del luogo di svolgimento della prova pratica verrà data notizia nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che avranno superato la predetta prova pratica, saranno ammessi a sostenere quella di idoneità tecnica. L'ammissione a quest'ultima verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'attribuzione del punteggio relativo ai titoli sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova pratica di scrittura in base ai criteri che verranno da essa preventivamente determinati.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando ai punti attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai titoli posseduti dai candidati la media dei voti riportati nella prova pratica di scrittura sotto dettato e in quella di idoneità tecnica.

Art. 4.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura e la prova di idoneità tecnica debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato lavoro - Div. VIII-*bis*, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 7.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Art. 5.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 3.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis*, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente Prefettura, attestante il conseguimento, in data non posteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 2, primo comma, della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C »;

3) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 4;

4) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

6) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

8) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, a seconda dei casi, copia o estratto del foglio matricolare. I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato di conseguimento della patente di guida, come al n. 2) del primo comma;

4) certificato medico, come al n. 7) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 8) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso nella graduatoria di cui al precedente art. 5.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 7.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

2) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

3) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

4) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

5) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce di invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

6) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

7) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, legalizzata dal prefetto;

8) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in di-

pendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, legalizzata dal prefetto;

10) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 4) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

12) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, legalizzato dal prefetto;

13) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 8) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, legalizzato dal prefetto;

15) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

16) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

19) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

20) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

21) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 20), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 4, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

22) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 4. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 6;

23) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

24) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

25) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova agenti tecnici nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta

il trattamento economico iniziale della qualifica di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, gli altri assegni fissi, nonchè il premio speciale previsto dall'art. 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nella misura stabilita dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro con qualifica non inferiore a ispettore superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto dell'Ispettorato del lavoro con qualifica non inferiore rispettivamente a consigliere di seconda classe o equiparata e a segretario o equiparata.

La Commissione potrà essere integrata, per la sola prova di idoneità tecnica, da un esperto nella conduzione di autoveicoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti addì 21 *luglio* 1967
Registro n. 10 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 78.

Allegato n. 1

(Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-bis, via Flavia, 6 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . (provincia di . .) il giorno . . . domiciliato in . . . . (provincia di . .), via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di compimento degli studi di istruzione elementare in data presso la scuola . di di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscrittti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria . n. rilasciata in data . . per uso . .

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . in qualità di dal . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il possesso dei titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo:

. . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942 n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, *il Ministro*: Bosco

(9027)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami e per titoli a duecentodieci posti di segretario amministrativo in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 425/1958;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 941, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentodieci posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 31/P.2.1.1. in data 10 agosto 1964 — e successive modifiche — con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Vista la deliberazione n. 26/P.2.1.1. dell'11 maggio 1967, con cui la Commissione originaria è diventata 1ª Sottocommissione ed integrata dalla 2ª Sottocommissione per l'espletamento del concorso stesso;

Delibera:

Il direttore centrale di 1ª classe Valdivieso dott. ing. Mario è nominato presidente della Commissione esaminatrice per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del pari qualifica Cecconi dott. Mario deceduto.

Roma, addì 8 settembre 1967

Il direttore generale: Fienga

(9819)

Avviso relativo alla pubblicazione della quarta graduatoria di merito per l'assunzione di un allievo del quarto corso della scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 13 del 15 luglio 1967 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1967, n. 8909, concernente l'approvazione della quarta graduatoria di merito per l'assunzione di un allievo del quarto corso della scuola professionale per laureati e studenti in ingegneria, di cui alla deliberazione del direttore generale F.S. n. 1/A/G/4/2 in data 26 luglio 1965.

(9820)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei concorrenti a cinque posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1966, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 154, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di cinque posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1967, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 212, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia:

1. Brioschi Bruno . . . . punti 47,49 su 100
2. Capra Leone . . . . . . » 39,14 »
3. Marzollo Attilio . . . . . . » 36,44 »
4. Fietta dott. Ernesto » 33,37 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1967
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 315

(9966)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto, riservato a periti meccanici.

In relazione all'art. 15 del decreto ministeriale n. 00/32996 del 10 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1967, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 121 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 13 luglio 1967, con il quale è stato indetto il concorso di cui sopra, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 2 e 3 novembre 1967, con inizio alle ore 8,30.

(9934)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio in genere », categoria operai qualificati, ruolo delle lavorazioni, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordine del Ministero della difesa n. 54 del 5 luglio 1967 è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio in genere », categoria degli operai qualificati, ruolo delle lavorazioni, approvata con decreto ministeriale 31 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 44 Difesa, foglio n. 80.

(9936)

Diario della prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al 2° corso superiore tecnico del genio

Il Ministero della difesa comunica che la prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al 2° corso superiore tecnico del genio, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 24 giugno 1966) avrà luogo in Roma presso l'ufficio del capo del Servizio tecnico del genio, via Prenestina, 931, il giorno 21 ottobre 1967, alle ore 8,30.

(9975)

Diario della prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al 2° corso di specializzazione elettronica

Il Ministero della difesa comunica che la prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al 2° corso di specializzazione elettronica, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 24 giugno 1966) avrà luogo in Roma presso l'ufficio del capo del Servizio tecnico delle trasmissioni, viale Angelico, 19, il giorno 16 ottobre 1967, alle ore 8,30.

(9976)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a nove posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero del mese di agosto 1967 è stata pubblicata la determinazione del presidente dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) in data 29 luglio 1967, che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria del predetto Istituto, bandito con determinazione Presidenziale del 4 dicembre 1965.

(9735)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.